Cass. Civ., Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857, Pres. Genovese, Rel. Terrusi - La mancata inclusione del credito contestato nella cessione in blocco ex art. 38 TUB è rilevabile d’ufficio

Cass. Civ., Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857, Pres. Genovese, Rel. Terrusi

La mancata inclusione del credito contestato nella cessione in blocco ex art. 38 TUB è rilevabile d’ufficio

Massima ufficiale

"In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell’essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta".